

Gamberale, 07.07.2018

Alla

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

All'

A.N.A.C - UVLA

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

ΑI

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Majella

PEC: fch42630@pec.carabinieri.it

e p.c.

ΔI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale del Territorio e del Mare
Divisione II

PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

ΔΙ

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale del Paesaggio
Tutela del Paesaggio - Servizio 5

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla

REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio PEC: dph004@pec.regione.abruzzo.it

INTERVENTO: Progetto integrato denominato S.I.C. nel Parco della Majella: POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse IV Linea d'Azione 6.5.A.2 - Tutela, valorizzazione e regolamentazione dell'accesso all'area di attrazione naturale S.I.C. IT71403 "Monti Pizzi – Monte Secine" – Comuni di Gamberale e Pizzoferrato.

PROPONENTE: PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

OSSERVAZIONI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, relativamente all'intervento in oggetto osserva quanto segue.

Innanzitutto ritengo doveroso precisare i fatti e le circostanze che hanno fatto sì che l'intervento venisse finalmente sottoposto a procedura di VIncA, la cui competenza ribadisco nel caso in essere, è Regionale.

A fronte delle notizie a me giunte in data 03.05.2018, poi confermate nell'articolo apparso sul quotidiano "Il Centro" in data 04.05.2018 nel quale si dava atto dell'avvenuta consegna dei lavori, lo scrivente ha provveduto:

 in data 03.05.2018 nell'inoltrare una prima segnalazione con la quale si evidenziava l'avvenuta consegna dei lavori in assenza però sia di una corretta procedura di VIncA e sia dunque del relativo Giudizio conclusivo da parte delle Regione Abruzzo. Come All. A si riporta per completezza la nota appena citata;

- o in data **04.05.2018** nell'inoltrare una integrazione alla nota di cui sopra, che si riporta come **All. B** alla presente;
- o sempre in data **04.05.2018** ad interessare il Difensore Civico Regionale con una richiesta di intervento, che si riporta come **All. C** alla presente;
- già in data 05.05.2018 nell'inoltrare un prima formale diffida all'eseguire i lavori, che si riporta come All. D alla presente;

Dunque, tutti coloro interessati e che avevano competenza a riguardo dell'intervento compreso per la procedura di VIncA, erano stati dallo scrivente ampiamente edotti su ciò che stava accadendo; nonostante ciò tocca rilevare che alcun tipo di riscontro giungeva nel frattempo, tranne che dal Difensore Civico il quale:

- o con nota del **25.05.2018** provvedeva a chiedere chiarimenti, nota che si riporta come **All. E** alla presente, a cui è seguita l'ulteriore nota del **15.06.2018** sempre del Difensore Civico anch'essa riporta nell'allegato E da cui risulta che il Comune di Gamberale non è Stazione Appaltante e che il PNM in data 16.05.2018 (dunque dopo la prima segnalazione, integrazione e diffida formulata dallo scrivente il 05.05.2016) avesse avviato in **via cautelativa** la procedura di VincA. A quanto evidenziato dal Comune faranno seguito al successivo punto 8 le debite osservazioni del caso;
- o in data **12.06.2018** rinnovavo la diffida all'eseguire i lavori, documento quest'ultimo già riportato tra le osservazioni all'attuale procedura di VIncA.

Per cui appare del tutto evidente che, solo grazie all'intervento posto in essere dallo scrivente con determinazione ed ostinazione, rilevando però che l'unico fattivo e tempestivo riscontro è stato quello Difensore Civico, l'attuale intervento risulti sottoposto a procedura di VIncA così come prevedono le norme vigenti quando invece, risulta già espedita la gara d'appalto, l'aggiudicazione definitiva dei lavori e la loro consegna in data 02-05-2018.

Senza l'intervento dello scrivente l'intervento appaltata dal PNM, Ente preposto alla tutela dell'ambiente, sarebbe stato realizzato senza L'AUTORIZZAZIONE INERENTE LA PROCEDURA DI VINCA; procedura che dovrebbe essere preventiva per cui allo stato attuale E' DA INTEDERSI COME UN PROCEDIMENTO A SANATORIA.

Entrando nel merito delle osservazioni, si rileva quanto segue:

1. Procedura di VIncA - Criticità e dichiarazione di non incidenza

Innanzitutto, tocca far rilevare alcune criticità di cui alla PREMESSA nell'attuale Studio di Incidenza Ambientale, dalla cui letture sembrerebbe che vi sia stata in precedenza una dichiarazione/valutazione di non incidenza ritenendo gli interventi puntuali e non continui, salvo poi rilevare a seguito degli scritti dello scrivente l'opportunità di attivare la procedura di VIncA, attualmente in corso.

Sottolineo invece che, nel caso in essere la VincA, non solo è opportuna, anzi era opportuna e doveva essere di certo preventiva almeno rispetto all'appalto dei lavori, ma è da ritenersi **obbligatoria** ai sensi delle norme vigenti.

Senza il volermi dilungare nei richiami normativi tra cui anche la L.R. 2/2003 e la DGR 660/2017, mi limito a riportare testualmente quanto desunto semplicemente nella sezione VincA del sito istituzionale della Regione Abruzzo:

"La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito."

Ebbene, oltre ciò, l'attuale Studio di Incidenza Ambientale, risulta privo delle opportune e doverose valutazioni a riguardo dell'**interconnessione/incidenza/interferenza conclamata** tra il tratto di percorso escursionistico L4 ed il progetto di rifacimento dell'impianto scioviario in località la Forcella nel territorio del comune di Gamberale, quest'ultimo già oggetto di stingenti e limitative prescrizioni impartite dallo stesso PNM con N.O. prot. 12656 del 31.10.2017.

Ritornando allo Studio di Incidenza oggi in pubblicazione, a pag. 3 risulta quanto segue:

L'Ente Parco, relativamente alla procedura di valutazione d'incidenza, sentito anche il parere del Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio, Arch. Bruno CELUPICA, ha ritenuto, essendo gli interventi valutabili come puntuali e non continui, di procedere con dichiarazione di non incidenza in sub-delega rilasciata dai comuni interessati.

Appare evidente che la su citata interpretazione, resa in accordo (non è chiaro quando) tra il PNM ed il Dirigente Regionale citato, non possa essere condivisa poiché:

- 1.1) la natura e tipologia dell'intervento con annesse lavorazioni previste in progetto, attinente la sistemazione/riapertura di chilometri e non metri, di percorsi comunque interconnessi tra loro (si veda a tal riguardo le immagini di pagg. 10, 11 e 12 dello Studio di Incidenza) e che si sviluppano in gran parte all'interno del PNM-ZPS oltre che in zone tra l'altro sottoposte anche a Vincolo Paesaggistico ed Idrogeologico, fa sì che l'intervento (univoco) risulti pienamente e totalmente continuo e non affatto puntuale.
- **1.2)** l'esecuzione di alcuni interventi individuati nel Computo Metrico Estimativo, per la loro tipologia fanno si che comunque si vada ad incidere sulle attuali condizioni ambientali e del territorio:
 - il taglio di vegetazione/arbusti lateralmente e su entrambi i lati dei percorsi per una fascia non inferiore a mt. 2,00;
 - la regimentazione e ritracciamento, in alcuni tratti, del percorso delle acque superficiali;
- 1.3) è innegabile l'incidenza ed influenza rispetto all'ambiente, habitat, flora e fauna che si andrà a generare dalla percorrenza di un potenziale elevato numero di frequentatori (50, 100, 200) del percorso SCIFE ed M4 che oltre interessare la ZPS IT7140129 si sviluppano anche all'interno dell'area PATOM oltre che all'interno del Programma IBA (Important Bird Areas). Non è noto se il Dirigente Regionale citato nella premessa dell'attuale Studio di incidenza fosse o meno a conoscenza anche di tale circostanza.
- **1.4)** il fatto stesso che altre Autorità procedenti, per la medesima tipologia di intervento (medesima fonte di finanziamento) avessero attivato in passato la procedura VIncA Regionale come si evince chiaramente al sito della Regione Abruzzo;
- 1.5) il fatto stesso che alcuni tratti interessati dai lavori, quali ad esempio quelli indicati come M1, M3 e N4 del percorso L4-M1-M3-N4, ricadono nel territorio di Comuni differenti da Gamberale e Pizzoferrato anzi i tratti M1 e M3 addirittura ricadono nel territorio del Comune di Ateleta in Provincia dell'Aquila, senza tra l'altro che risulti acquisita l'autorizzazione e/o atto di assenso da parte di tali e diversi Comuni.
- 1.6) così come anche parte del tratto AB e per l'interezza del tratto BC del percorso M4 (elaborato progettuale n. 12) si va ad interessare il Comune di Ateleta (AQ). Non è noto se il Dirigente Regionale citato nella premessa dell'attuale Studio di incidenza fosse o meno a conoscenza anche di tale circostanza

Ebbene, tutto ciò rende palese ed evidente l'impossibilità di poter interpretare come puntuale l'intervento al fine della dichiarazione di non incidenza.

2. Esistenza di una precedente VIncA rispetto alla quale il PNM rilascio Parere prot. 11483 e 11483 in data 05.10.2017

Rispetto alla dichiarazione di non incidenza di cui alla PREMESSA dell'attuale Studio di Incidenza Ambienta, risulta che il PNM con **prot. 11483** e **prot. 11485** entrambi del **05.10.2017** che si riportano come **All. F**, nel valutare/dichiarare appunto la non incidenza dell'ambiente, **rilasciò PARERE POSITIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**.

Stando ad entrambe le note, risulta che il Sindaco del Comune di Gamberale, dunque nelle vesti di Autorità procedente, con nota prot. 2330 del **28.09.2017**, formulò al PNM istanza inerente la Valutazione di incidenza che lo stesso PNM acquisì in data **29.09.2017** al prot. 11208;

A tal riguardo si rileva dunque:

- 2.1) a prescindere dal fatto che nei citati pareri resi dal PNM si rilevasse una non incidenza sugli habitat e sulla specie di fauna di interesse comunitario, circostanza difficilmente sostenibile per quanto detto al punto precedente ed in particolare al punto 1.3, appare evidente che i citati pareri furono resi sulla base di una procedura promossa dal Comune di Gamberale ed inoltrata al PNM, procedura mai resa pubblica ai sensi delle norme vigenti con avviso pubblico di avvio del procedimento, precludendo di fatto a chiunque all'epoca di poter formulare osservazioni.
- **2.2)** nei citati pareri resi dal PNM né si fa riferimento ad altri Enti il cui territorio è interessato dall'intervento quale il Comune di Ateleta (AQ) e Palena (CH) come non risulta che i pareri resi in data 05.10.2017 siano stati inoltrati agli enti appena citati, minando così facendo alla base l'intero iter che all'epoca fu adottato.

Qualora invece, la procedura inerente la precedente valutazione di incidenza fosse stata resa pubblica all'epoca così come avrebbe dovuto essere, gran parte delle criticità di cui alla presente sarebbero state oggetto di osservazione all'epoca e ciò avrebbe consentito di porre in essere nei tempi e modi giusti i dovuti correttivi anche e soprattutto al fine poi, di appaltare l'opera e consegnare i lavori, come invece già risulta avvenuto, in assenza sia di una corretta procedura di VincA e sia dunque del Giudizio sulla stessa VIncA reso dalla Regione.

3. Posa in opera cestini portarifiuti - Mancato rispetto prescrizioni impartite dal PNM con N.O. prot. 11486 del 05.10.2017

In pari data (**05.10.2017**) dei pareri di cui al punto precedente, il PNM rilasciò con prot. **11486**, anche il N.O. favorevole *con prescrizioni* alla realizzazione delle opere, che si trasmette come **All G**.

Nell'appena citato N.O. risultano due prescrizioni:

- con la prima, indicata con il numero 1), si vietava l'esecuzione dei lavori nel periodo tra <u>aprile e</u> <u>giugno</u> per cui, alla luce dei fatti odierni non è affatto chiaro:
 - quale fosse la necessità di autorizzare una consegna dei lavori posta in essere in data 02.05.2018 e pubblicizzarla con un articolo del 04.05.2018 apparso sul quotidiano "Il Centro", quando le lavorazioni risultavano comunque vietate fino al giugno compreso;
 - quale fosse la necessità, all'atto della consegna dei lavori, di procrastinare poi agli inizi di giugno 2018, esattamente al 04.06.2018, l'inizio lavori per gli interventi ricadenti al di fuori della ZPS.

Se il PNM riteneva la non incidenza dell'intervento così come palesato nei pareri di cui al punto 2 della presente, ritenendo dunque che l'intervento fosse munito di tutte le autorizzazioni/pareri/nulla osta (altrimenti non si spiegherebbe l'appalto, l'aggiudicazione definitiva e la consegna dei lavori), perché non consentire sin da subito l'inizio dei lavori per le opere al di fuori della ZPS?

Ricordo che l'intervento è UNICO e non suddiviso in lotti per cui in assenza di una corretta procedura di VIncA con l'acquisizione Giudizio positivo da parte della Regione non si poteva procedere né all'appalto, né all'aggiudicazione e né tantomeno alla consegna dei lavori poiché, rappresento ancora che:

"È bene sottolineare che <u>la valutazione d'incidenza si applica</u> sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), <u>sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito."</u>

Ritengo evidente che se 200 persone volessero intraprendere un percorso che inizi al di fuori della ZPS per poi continuare ed immettersi anche in quelli che interessano la della stessa ZPS oltre l'area PATOM ed IBA, appare evidente l'incidenza rispetto allo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

con la seconda, indicata con il numero 2), si prescriveva l'eliminazione della lavorazione prevista
in progetto relativamente all'installazione dei cestini portarifiuti motivando la prescrizione
imposta, ritengo del tutto correttamente ed esaustivamente, sulla base della palese difficoltà
della raccolta dei rifiuti, il rischio per la saluta della fauna ed il degrado generato dalla
dispersione a causa degli animali e del vento.

Ora, poiché all'attuale procedura di VIncA, risulta allegato il **progetto esecutivo** redatto dall'Arch. De Nardis nel **Maggio 2017**,e diversamente non poteva essere in quanto tale progetto:

- presso il Comune di Gamberale tramite il proprio RUP Dott. Acconcia, fu oggetto di validazione in data 24.05.2017 ed approvazione con det. 63 del 24.05.2017;
- fu inoltrato con nota prot. 2283 del 21.09.2017 dal RUP del Comune di Gamberale, Dott. Acconcia Domenico, al PNM che lo acquisì in pari data al prot. 10795;
- fu oggetto del rilascio da parte del PNM del N.O. prot. 11486 del 05.10.2017 contenete le due prescrizioni;
- fu sottoposto a gara d'appalto a fine 2017 a cui ne è susseguita l'aggiudicazione definitiva e la consegna dei lavori in data 02.05.2018

da una semplice lettura del computo metrico estimativo, si evince la presenza delle voci relative ai cestini portarifiuti:

12	Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con					I
	doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm					
0.a	altezza 450 mm: Cestino portarifiuti in lamier estimento esterno con					
1	doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm					
1	altezza 450 mm: con legno di Pino					
1	Percorso M1 (tratto AB)			2,00		
1	Percorso M1 (tratto EF)			1,00		
1	Percorso M1 (tratto IL)			1,00		
1	Percorso M1 (tratto TU)			1,00		
1	Percorso M4 (tratto AB)			2,00		
1	Percorso L7 (tratto AB)			1,00		
1	Percorso L7 (tratto CD)			2,00		
1						
1	SOMMANO cad			10,00	139,00	1*390,00
1						
	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e					
	magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in					
0.ь	tappeto erboso:in acciaio zincato: Palo per la fornitura ed il					
1	posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio					
	zincato: altezza totale 1200 mm					
	Percorso M1 (tratto AB)			2,00		
1	Percorso M1 (tratto EF)			1,00		
1	Percorso M1 (tratto IL)			1,00		
1	Percorso M1 (tratto TU)			1,00		
	Percorso M4 (tratto AB)			2,00		
1	Percorso L7 (tratto AB)			1,00		
1	Percorso L7 (tratto CD)			2,00		
	SOMMANO cad			10.00	17.81	178,10
					,	

LA CUI POSA IN OPERA DOVREBBE ESSERE PRECLUSA, SIA ALL'INTERNO DELLA ZPS CHE ALL'ESTERNO, ANCHE SULLA SCORTA DELLA PRESCRIZIONE IMPOSTA CON IL N.O. DEL PNM, IN QUANTO:

- 3.1) di difficile raggiungimento con i mezzi da parte degli operatori delegati al ritiro, soprattutto nei periodi invernali;
- 3.2) <u>la natura e tipologia dei cestini, così come concepiti e previsti</u> non garantisce un idoneo sistema di raccolta differenziata E costituirebbe grave rischio sia per la salute della fauna e sia per il degrado generato dalla dispersione a causa degli animali e del vento.

Dall'attuale Studio di Incidenza risulta invece che lo stesso PNM non tenga conto della prescrizione impartita dallo stesso PNM al punto 2) del proprio N.O. il prot. 11486 del 05.10.2017, poiché in essa si continua nel far riferimento alla posa dei cestini portarifiuti di cui al progetto esecutivo del maggio 2017. Infatti, al punto 6.4 dello Studio di incidenza risulta quanto segue:

6.4 Produzione di rifluti

Nell'ambito del presente progetto, sia nel corso della realizzazione dell'intervento che successivamente alla sua realizzazione, non è prevista produzione di rifiuti tale da creare incidenza significativa sulle specie e sugli habitat censiti. In generale, la gestione dei rifiuti ordinari, compresa quella relativa all'utilizzo dei cestini Installati nelle aree picnic, è demandata alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio nelle modalità previste dai propri regolamenti.

Ora, lo scrivente ben conosce la situazione del Comune di Gamberale dove, la raccolta e smaltimento dei rifiuti non viene effettuata dall'Ente comunale ma bensì dalla Ecolan S.P.A. la quale:

- differenzia in diversi giorni della settimana la raccolta a secondo della tipologia di rifiuto (vetro, plastica, organico, indifferenziata, carta);
- in particolare la raccolta dell'indifferenziato avviene con cadenza settimanale;

Di conseguenza, data la natura e tipologia di cestini portarifiuti previsti in progetto appare del tutto evidente che essi dovrebbero raccogliere rifiuti indifferenziati quali cibo avanzato (aree pic-nic), bottiglie di plastica e/o vetro, carta, alluminio, ecc.., il che comporta quanto già evidenziato al punto precedente, 3.2 della presente, dunque in netta contrapposizione sia con i principi di tutela e rispetto dell'ambiente e della natura e sia per quanto concerne le problematiche attinenti la salute della fauna ed il degrado generato dalla loro dispersione.

Contestualmente si intende far rilevare anche che, qualora i singoli Comuni volessero provvedere, loro stessi, giornalmente al ritiro di tali rifiuti appare evidente che ciò comporterebbe:

- l'impiego giornaliero di personale, distogliendolo dunque dal porre in essere altre lavorazioni;
- e comunque non si eliminerebbe la problematica poiché la produzione di rifiuti potrebbe avvenire tranquillamente durante le ore in cui i dipendenti comunali non sono in servizio, si pensi a chi dopo aver percorso un sentiero nella fase di rientro nel tardo pomeriggio lasci i rifiuti in tali cestini o sosti nelle aree pic.nic per ristorarsi. In tal caso comunque i rifiuti resterebbero comunque almeno per un'intera notte nei cestini, periodo in cui soprattutto la fauna potrebbe accedervi tranquillamente ingenerando i problemi strettamente attinente alla loro salute oltre che alla dispersione dei rifiuti stessi nell'ambiente.

Inoltre, stando a quanto risulta sia dal Computo Metrico Estimativo di progetto che dallo Studio di Incidenza, risulta:

n° 1 area pic-nic relativamente al percorso M4 nel tratto AB;

Per quanto concerne invece la posa dei cestini portarifiuti risulta:

- n° 2 relativamente al percorso M1 nel tratto AB;
- n° 1 relativamente al percorso M1 nel tratto EF;
- n° 1 relativamente al percorso M1 nel tratto IL;
- n° 2 relativamente al percorso M4 nel tratto AB;
- n° 1 relativamente al percorso L7 nel tratto AB;
- n° 1 relativamente al percorso L7 nel tratto CD;

a significare che i cestini non sono tutti inseriti nell'area pic-nic ma diffusi in diversi tratti, anche di percorsi differenti, a significare ed avvalorare ulteriormente la criticità attinente la difficoltà sia del raggiungerli soprattutto nei periodo invernali e sia per la salvaguardia della salute della fauna.

Soprattutto a tal riguardo rappresento anche che risulta acclarato dallo stesso PNM la frequentazione dei Monti Pizzi di alcuni esemplari di Orso di cui uno nel Giugno 2017 in pieno giorno si aggirava proprio nell'abitato del Comune di Pizzoferrato nelle adiacenze della Farmacia e della Caserma dei Carabinieri.

 Complementarità con altri progetti, disturbo dell'ambiente per il flusso turistico e mitigazione interventi

A pag. 32 punto 6 dello Studio di Incidenza viene riportato quanto segue:

6.2 Complementarità con altri progetti

Non esistono altri progetti proposti o in corso di realizzazione che possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sul S.I.C. o sulla Z.P.S. A tal proposito la presente valutazione si limiterà a descrivere i diversi interventi analizzando per ciascuno di essi la potenziale incidenza sulle specie e sugli habitat censiti.

Ebbene, tale circostanza non corrisponde al vero ed il PNM dovrebbe ben saperlo come, del resto è noto anche al Dipartimento Regionale DPC002.

Infatti, il percorso **L4 che dovrebbe fungere d'inverno come sentiero per lo sci escursionistico** va ad **intersecare** sia il tracciato nel Nuovo Impianto Scioviario che il Comune di Gamberale vorrebbe


realizzare in località La Forcella e sia l'annessa pista da sci alpino, <u>è tale circostanza ribadisco è ben nota</u> al PNM.

Stando invece all'immagine riportata a pag. 13 nello Studio di Incidenza, di seguito riportata. sembrerebbe che il percorso L4 non segua il tracciato esistente, forse per mero errore di indicazione, al

punto da dare l'idea che il sentiero passi a monte dell'impianto scioviario, circostanza non plausibile sia per il prolungamento verso monte del nuovo impianto e sia per la presenza di folta vegetazione.

Nella realtà dei fatti la situazione è ben diversa e per maggiore chiarezza, riporto un'immagine del tracciato del nuovo impianto e della pista da sci alpino ripresa dalla documentazione attinente la procedura di V.I.A., a cui fu sottoposto il Nuovo Impianto Scioviario:





percorso sci escursionistico L4 che segue il tracciato già esistente

Nuovo Impianto Scioviario da realizzarsi previa demolizione di quello esistente

Pista da sci alpino a servizio del nuovo impianto scioviario

Interferenza tra i due interventi

Il PNM è pienamente edotto di tale e diverso intervento poichè il Direttore presenziò alla seduta del Comitato Regionale di V.I.A. in data 30.05.2017 oltre che aver reso un primo N.O. il prot. 8099 del 17.07.2015 e poi un secondo N.O. il prot. 12656 del 31.10.2017, quest'ultimo si riporta come All. H, con il quale si impartivano una serie di prescrizioni fortemente limitative tra cui quella indicata al punto 6) che di seguito si ripropone:

6. al fine di ridurre il disturbo acustico determinato dal funzionamento dell'impianto e dalla presenza di avventori sulle piste, vista anche la simulazione riportata nella "Valutazione previsionale di impatto acustico" formulata nell'ambito della procedura di V.I.A. regionale (ex art. 23 e ss.mm. e ii. del D.Lgs.152/2006), si stabilisce in 50 il numero degli avventori contemporaneamente presenti sull'area sciabile, con un limite giornaliero di 200 comprensivo degli addetti ed del personale di servizio;

Poiché, l'attuale Studio di incidenza allegato alla procedura VIncA è stato redatto e sottoscritto nel Maggio 2018 dal personale del PNM compreso lo stesso Direttore, ciò evidenzia ulteriormente che il PNM avesse piena contezza dell'esistenza di un diverso intervento autorizzato appena 7 mesi prima e riguardante il Nuovo Impianto Scioviario.

Ora, appare evidente:

- 4.1) l'esistenza palese dell'interferenza tra i due diversi interventi;
- 4.2) una volta realizzato il nuovo impianto scioviario, il cui inizio lavori sembrerebbe imminente, sarebbe assolutamente precluso agli amanti dello sci escursionistico che dovessero percorrere il percorso L4, l'attraversamento sia dell'impianto di risalita e sia della pista da sci, per cui

eventualmente dovrebbero percorrere un tracciato alternativo ad oggi però non individuato e non rappresentato nell'attuale procedura di VIncA;


4.3) l'aggravarsi del numero di avventori presenti nell'area, tra quanti appassionati dello sci alpino e gli amanti dello sci escursionistico;

Inoltre, se lo stesso PNM, relativamente all'impianto scioviario, con il N.O. prot. 12656/2017 ha inteso circoscrivere il numero di presenze nell'area al fine di limitare il disturbo acustico, per quanto concerne la medesima problematica non risulta dall'attuale Studio di incidenza alcuna limitazione a riguardo del numero degli amanti dello sci escursionistico i quali ad esempio in numero di in 50, 100, 200, 500 unità una volta percorso parte del sentiero L7 potrebbero poi immettersi con le ciaspole anche sul percorso L4 che si snoda all'interno della ZPS, area PATOM e IBA.

ricordo che l'oggetto dell'intervento recita "<u>Tutela,</u> valorizzazione e <u>regolamentazione</u> dell'accesso all'area di attrazione naturale S.I.C. IT71403 "Monti Pizzi – Monte Secine" – Comuni di Gamberale e Pizzoferrato.

D'altronde appare evidente che la riapertura e sistemazione di vecchi sentieri, molti oggi interclusi dalla vegetazione e da frane, ha lo scopo di incrementare il flusso turistico degli appassionati della natura.

Considerato che la gran parte dei percorsi sono interconnessi ed a tal riguardo si ripropone l'immagine di pag. 12 dello Studio di Incidenza:



appare evidente che gli escursionisti che intraprendono un percorso, ad esempio l'M1 a cui si può accedere in diversi punti in quanto interseca più volte la SP 226, consente di accedere agli ulteriori percorsi quali L4, M4 ed L7 che si sviluppano, all'interno della ZPS, dell'area PATOM ed IBA.

Per cui, considerato anche che i percorsi M4 ed L7 sarebbero accessibili anche con mountain bike, senza alcuna regolamentazione che non si scorge dallo Studio di incidenza allegato alla procedura di VIncA, ciò di certo avrebbe la sua ripercussione/incidenza rispetto alla tutela stessa dell'ambiente e degli habitat.

Da ciò discende che non può affatto ritenersi modesta l'interferenza di natura antropica ed i relativi disturbi e compromissione degli habitat e dell'ecosistema come invece evidenziato nell'ultima parte di pag. 34 della Studio di incidenza.

5. Criticità dei pareri e del N.O. rilasciati dal PNM

Come già evidenziato ai punti 2) e 3) della presente, il PNM con note prot. **11483 e 11485** entrambe del **05.10.2017** (All. F), sulla base del progetto esecutivo del **maggio 2017**, oggi allegato all'attuale procedura di VIncA, comunicò ai soli Comuni di Gamberale e Pizzoferrato il rilascio parere positivo di valutazione di incidenza.

Sempre il PNM con nota prot. **11486 del 05.10.2017**, sulla base sempre del progetto esecutivo del **maggio 2017** oggi allegato all'attuale procedura di VIncA, comunicava ai medesimi Enti di cui appena sopra il rilascio del N.O..

Dall'analisi degli elaborati oggetto della procedura VIncA compreso lo Studio di Incidenza, come evidenziato nell'**All I** alla presente, risulta che:

- relativamente al sentiero M4, un tratto pari a circa 2,5 Km non ricade né nel territorio del Comune di Gamberale (CH) né in quello di Pizzoferrato (CH) ma bensì nel territorio del Comune di Ateleta (AQ) dunque anche in diversa Provincia;
- relativamente al sentiero SCIFE, un tratto pari a circa 3,3 Km non ricade né nel territorio del Comune di Gamberale (CH) né in quello di Pizzoferrato (CH) ma bensì nel territorio del Comune di Ateleta (AQ) dunque anche in diversa Provincia;
- sempre relativamente al sentiero SCIFE, un tratto pari a circa 3,5 Km non ricade né nel territorio del Comune di Gamberale (CH) né in quello di Pizzoferrato (CH) ma bensì nel territorio del Comune di Palena (CH);

Considerato che, da quanto si evince all'inizio di pag. 5 dello Studio di Incidenza, l'intervento attiene complessivamente a circa 36,62 Km di percorsi, ebbene risulta che:

- circa 9,3 Km, pari a circa il 25% un quantità dunque di certo alquanto rilevante, si sviluppa al di fuori del territorio del Comune di Gamberale (CH) e Pizzoferrato (CH);
- dei 9,3 Km, circa 5,8 Km pari al 16% si sviluppano all'interno del territorio del Comune di Ateleta (AQ) dunque anche in diversa Provincia;
- dei 9,3 Km, circa 3,5 Km pari al 9% si sviluppano all'interno del territorio del Comune di Palena (CH);

Di conseguenza tocca rilevare che:

- eventualmente nella fase iniziale, compreso la richiesta di finanziamento, dovevano essere coinvolti anche il Comune di Atelata (AQ) e Palena (CH) visto e considerato che parte dei sentieri interessati da alcune lavorazioni, ricade anche all'interno dei propri territori;
- 5.2) stando alla documentazione allegata all'attuale procedura di VIncA, non si evince l'esistenza di alcun atto di assenso reso dal Comune di Ateleta e Palena relativamente al progetto esecutivo e dunque rispetto all'intervento o quantomeno, limitatamente alle opere che interessano il proprio territorio il che, andrebbe contestualmente ad incidere profondamente sia sulla validazione ed approvazione del maggio 2017 del progetto esecutivo e sia sulla procedura ed atti inerenti la gara d'appalto e tutto ciò che ne è conseguito;
- 5.3) il PNM, prima del rilascio dei parere positivo di incidenza e del N.O. entrambi del 05.10.2017, quantomeno avrebbe dovuto interessare anche il Comune di Ateleta e Palena al fine di acquisire eventuali osservazioni e/o valutare se detti Enti avessero o meno progetti e/o interventi in corso o preventivati in futuro relativamente ai tratti di percorso ricadenti nel loro territorio anche al fine di valutare eventuali ed ulteriori complanarità ed interferenze, oltre quella palesemente acclarata e rappresentata al precedente punto 4) della presente;
- 5.4) sempre il PNM quantomeno doveva inoltrare il parere positivo di valutazione di incidenza ed il N.O. anche ai Comuni di Ateleta e Palena anche al sol fine di metterli al corrente di un intervento che comunque interessa parte del loro territorio così da permettere un corretto iter amministrativo con la pubblicazione di tali atti anche da parte dei citati diversi Enti presso il loro Albo Pretorio. Appare del tutto evidente che, su tali carenze/criticità potrebbe trovare poi fondamento il vizio amministrativo della procedura sollevato dai Comuni non interessati;
- 5.5) quantomeno, il PNM avrebbe dovuto comunicare sempre al Comune di Ateleta e Palena l'avvio del procedimento inerente l'attuale procedura di VIncA poiché, il rappresentare proprio nell'attuale pubblicazione che l'intervento interessa solo i Comuni di Gamberale e Pizzoferrato è palesemente fuorviante poiché non dà neanche il minino spunto dell'interessamento di altri territori, circostanza mai esplicitata chiaramente nella documentazione compreso lo Studio di Incidenza precludendo di fatto così facendo sia alle amministrazioni comunali di Ateleta e Palena sia ai loro cittadini o eventuali associazioni di rendere eventualmente le proprie osservazioni;

Ritengo che quanto appena rappresentato mini fortemente la tutela stessa dell'ambiente poiché l'iter amministrativo risulta fortemente viziato a monte con l'aggravante della circostanza che proprio al PNM, è demandata la vigilanza e tutela.

6. Criticità inerenti l'acquisizione di autorizzazioni/pareri/nulla osta

Oltre, le problematiche appena illustrate al precedente punto 5), dall'analisi della documentazione risulta che alcuni tratti dei sentieri, alcuni dei quali sono difficilmente percorribili a causa della forte

vegetazione per cui oggetto di diradamento, ricadono in zone individuate come P2 e P3 del PAI oltre a ricadere anche in aree soggette al Vincolo Idrogeologico. Si veda l'All J.

In particolare risulta che, relativamente al percorso M1 – TRATTO AB interamente ricadente in area soggetta a Vincolo Idrogeologico, il progetto prevede addirittura la regimentazione delle acque superficiali, per complessivi 40 mt, mediante la creazione di canalette di scolo trasversale.



Risulta evidente che, l'andare a regimentare le acque superficiali tramite la creazione di canalette, comporta un mutamento rispetto ad una situazione oramai consolidata da decenni il che rende di per sé indispensabile acquisire l'assenso ai sensi della LR n° 3/2014 e RD 3267/1923 da parte della Regione Abruzzo poichè l'intero percorso ricade in zona agricola.

Contestualmente, relativamente ai tratti ricadenti in zone P2 e P3, alcune oggetto di diradamento su entrambi i lati per una larghezza di mt. 2 che potrebbero modificare il ruscellamento delle acque superficiali, per cui sarebbe il caso di valutare attentamente se è necessario acquisire l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Bacino ai sensi di quanto previsto nelle Norme Attuative del PAI.

Allo stesso modo, per quanto concerne i tratti di percorso oggetto di diradamento della vegetazione per una larghezza pari a mt. 2 su entrambi i lati, ricadenti in aree vincolate dal punto di vista paesistico ai sensi artt. 136 e 142 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. se necessita o meno acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica.

7. Errori di quantificazione degli interventi

Premesso che, la tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo, non può che riguardare in primo luogo l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti prioritariamente destinati alla tutela dell'ambiente.

Il corretto procedimento amministrativo, nel caso in essere la procedura VIncA., rappresenta la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che i principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto il principio di precauzione, richiedono che l'azione pubblica di tutela sia svolta anche nelle forme all'interno di un corretto iter amministrativo.

La correttezza e la chiarezza nei modi e nelle forme con le quali si rappresenta una procedura amministrativa, anche e soprattutto quanto attiene la tutela dell'ambiente, riveste un ruolo di assoluta centralità nel più ampio quadro della tutela ambientale e non può essere minata da rappresentazioni poco chiare, come sarà successivamente evidenziato per quanto possibile.

Tutto ciò premesso, dall'analisi dell'elenco prezzi unitari e del computo metrico del progetto esecutivo allegato alla VIncA, che ricordo risale al Maggio 2017 e che fu oggetto della procedura di appalto dei lavori, aggiudicazione e consegna, quest'ultima in data 02.05.2018, risulta la quantificazione di parte delle opere sulla base d della seguente voce U.007.010.490.a del prezziario regionale:



Risulta stimata una lunghezza pari a mt. 192 di staccionata a Croce di S.Andrea in pali in castagno a cui risulta applicato un prezzo unitario pari ad €/ml. 84,30 che sviluppa un importo pari ad €. 16.185,60.

Dal Prezziario Regionale 2016, relativamente alla voce di lavorazione risulta invece quanto segue:



Per cui, la corretta stima della lavorazione avrebbe dovuto prevedere:

7.1) l'applicazione del prezzo pari ad €/ml. 46,18 relativamente alla voce U.07.10.490.a per i primi 100 mt. di staccionata il che avrebbe condotto nello stimare quanto segue:

l'applicazione del prezzo pari ad €/ml. 40,14 relativamente alla voce U.07.10.490.b per i metri di staccionata eccedenti i 100 mt., pari a 92 mt, il che avrebbe condotto nello stimare quanto seque:

per una spesa totale computata e stimata pari ad €. 8.310,88, nettamente inferiore, quasi la metà, rispetto a quella del computo di progetto pari ad €. 16.185,60.

7.2) Qualora invece si volesse far riferimento ai singoli tratti presi singolarmente, poiché tutti inferiori ai 100 mt, la stima avrebbe dovuto prevedere l'applicazione del prezzo di cui alla voce U.07.10.490.a pari ad €/ml. 46,18 per ogni singolo tratto, da cui ne deriverebbe quanto seque:

anche in questo caso, nettamente inferiore, rispetto a quella di computo pari ad €. 16.185,60.

Considerato che, le linee guida n. 3 al D.Lgs 50/2016 inerenti i compiti, ruoli e responsabilità del RUP, approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 aggiornate con deliberazione 1007 dell'11.10.2017 prevedono quanto segue:

- o al punto 2.3: Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come Pubblico Ufficiale;
- o al punto 2.4: Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere;
- o **al punto 5.1.4 lett. j)**: **effettua**, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, **le verifiche circa** la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, <u>la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore</u>, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per consequire la piena disponibilità degli immobili;
- o al punto 6 lett. a): impartisce al direttore dei lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;

Per cui appare evidente che:

- 7.3) Il progettista ha sovrastimato di molto la lavorazione attinente la staccionata in legno a Croce di S. Andrea adottando un prezzo difforme dal Prezziario Regionale benché la voce di riferimento adottata ed indicata fosse la U.07.10.490.a;
- 7.4) Il RUP presso il Comune di Gamberale, Dott. Acconcia, benché coadiuvato anche dal supporto al RUP, che validò il progetto esecutivo in data 24.05.2017 e lo approvò con det. 63 sempre del 24.05.2017, non rilevò tale incongruenza in difformità dunque al punto 5.1.4. lett. j) sopra riportato;

7.5) Neanche il/i RUP presso il PNM rilevò l'incongruenza oggi evidenziata, prima di porre in essere le procedure di appalto dei lavori;

Il tutto ha generato una sovrastima della lavorazione pari a circa €. 8.000 che, rapportato all'importo dei lavori posti all'epoca a base di gara per l'appalto dei lavori pari ad €. 83.708,92 corrispondente a circa il 9,5%.

Considerato che la ditta aggiudicataria dei lavori formulò ribasso pari al 3,10%, come risulta dall'avviso del PNM datato 21.12.2017 che si riporta come All. K, eseguendo un calcolo sommario ma altamente attendibile risulterebbe che rispetto alla singola lavorazione inerente la staccionata l'impresa andrebbe a percepire un compenso extra pari circa 7.500 Euro il che di certo non porta/porterà alcun beneficio né ai Comuni, né al PNM, né alle casse pubbliche, né alla cittadinanza ed agli amanti delle escursioni e né soprattutto all'ambiente considerando appunto la natura e tipologia stessa dell'intervento.

Tale criticità potrebbe avere in futuro anche forti ripercussioni sulla procedura ed atti di gara inerenti l'appalto dei lavori con l'aggravante rispetto a quanto evidenziato al precedente punto 5) della presente, ecco perché si è ritenuto opportuno evidenziare quanto riportato nelle premesse del punto in discussione in quanto i principi della tutela dell'ambiente, nel caso in essere garantita dall'attuale procedura di VIncA che rappresenta l'atto ed espressione conclusiva del procedimento stesso posto in essere sulla base anche di tutte le autorizzazioni/pareri/nulla osta del caso, si fondano anche e soprattutto sul principio di precauzione il che ingloba in sé anche la verifica che l'azione pubblica di tutela sia stata svolta anche nelle forme e modi dovuti all'interno di un corretto iter amministrativo.

8. Duplicazioni della Stazione appaltante e della figura del RUP

Quanto in premessa al precedente punto 7) della presente deve intendersi strettamente attinente anche rispetto a quando si andrà a rappresentare.

Stando alla nota del Difensore Civico, la prot. 1444 Ed del 15.06.2018, di cui all'All. E alla presente, il Comune di Gamberale ha inteso segnalare che l'Ente comunale non è Stazione Appaltante del Progetto.

Stando agli atti prodotti dal Comune e dal PNM risulta invece che;

- **8.1)** il Comune di Gamberale, a riguardo dell'affidamento dei servizi di ingegneria attinenti l'intervento, ha svolto e continua a svolgere il ruolo di Stazione Appaltante. Infatti, l'Ente stesso tramite un proprio RUP, con **det. 11 del 15.02.2017** affidò i servizi di ingegneria e, ad appalto lavori già avvenuto, con **determina la n. 39 dell'11.04.2018** ha provveduto alla sostituzione e nomina di un nuovo Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- **8.2)** il PNM invece, con deliberazione della Giunta Esecutiva, la n. 2 del **22.02.2017** nominò un proprio RUP, il Direttore del Parco Arch. Oremo Di Nino;
- 8.3) lo stesso Comune di Gamberale in 24.05.2017 tramite il proprio RUP, Dott. Acconcia Domenico, provvedeva sia nel redigere il *Verbale di Validazione* e sia con det. 63 del 24.05.2018 nell'approvare il progetto esecutivo. Ricordo a tal riguardo che il Codice dei Contratti prevede che all'atto della *validazione del progetto*, che avvenne in data 24.05.2017, va posta in essere anche la verifica inerente l'acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge, soprattutto come nel caso in essere trattandosi di un progetto esecutivo. Alla luce dei fatti appare evidente invece che alla data del 24.05.2017, l'autorizzazione VIncA di certo non era stata acquisita, come non risulta acquisito alcun atto di assenso da parte dei Comuni di Ateleta e Palena, non risulta acquisita l'autorizzazione al Vincolo Idrogeologico (punto 6 della presente), e ciò comportava già di per sé l'impossibilità sia di validare il progetto esecutivo, sia dunque di approvarlo e sia del dar seguito alle procedure di gara, all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori ed al loro inizio in data 02.05.2018;
- **8.4)** il Direttore del Parco, che per quanto detto al punto precedente 8.2 era stato nominato RUP in data 22.02.2017, successivamente con propria **determinazione la n. 1191 del 30.10.2017** nominava un dipendente del PNM, tale Geom. Vincenzo Ingani, come ulteriore RUP.

Dunque il PNM nominava i suoi RUP, anzi abbiamo un RUP nominato in precedenza, Arch. Di Nino, che nomina a sua volta un nuovo RUP, Geom. Ingani ed il Comune di Gamberale che agisce tramite un ulteriore RUP, Dott. Acconcia.

Inoltre nonostante il PNM avesse nominato con atto del **30.10.2017** un ulteriore RUP, il Geom. Ingani, il Comune di Gamberale continuava tranquillamente tramite il proprio RUP, Dott. Acconcia, nello sfornare nuovi ed ulteriori atti, agendo dunque quale Stazione Appaltante, tanto è vero che con **det. n. 39 dell'11.04.2018** il RUP, Dott. Acconcia, nell'ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria provvedeva nel sostituire e nominare un nuovo e diverso CSE.

- **8.5)** Sia i pareri prot. 11483 e 11485 che il N.O. prot. 11486, tutti del 05.10.2017 furono rilasciati al Comune di Gamberale, da intendersi dunque come Autorità procedente e dunque quale Stazione Appaltante;
- **8.6)** benché II Geom. Vincenzo Ingani in data **30.10.2017** fosse stato nominato RUP presso il PNM, risulterebbe che la gara d'appalto dei lavori indetta in data **06.11.2017** (7 giorni dopo la nomina a RUP del Geom. Ingani) ma non fu posta in essere dal RUP Geom. Ingani ma bensì con determinazione del Direttore del PNM, la **n. 1211 del 06.11.2017**;
- 8.7) con det. n. 1520 del 20.12.2017 a firma del Direttore del PNM, si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano definitivamente i lavori e con avviso del 21.12.2018 questa volta a firma del RUP, Geom. Ingani, di dava comunicazione dell'aggiudicazione della gara d'appalto;
- 8.8) in data 04.05.2018, sul quotidiano "Il Centro" appariva articolo di stampa con il quale si pubblicizzava la consegna dei lavori, che da quanto risulta fu posta in essere in data 02.05.2018. Poiché la consegna dei lavori deve essere autorizzata preventivamente dal RUP, non è chiaro come e quale RUP, abbia autorizzare la consegna in assenza di imprescindibili atti di assenso quali quelli del Comune di Ateleta e Palena oltre l'assenza del Giudizio conclusivo rispetto alla VIncA.

Per cui relativamente all'intervento in oggetto ed in totale e netta difformità rispetto al D.Lgs 50/2016 risulta:

- 8.9) l'operatività di due Stazioni Appaltanti, quella individuata nel Comune di Gamberale, relativamente a quanto attiene i servizi di ingegneria e quella individuata nel PNM relativamente alle procedure per l'appalto ed aggiudicazione dei lavori;
- 8.10) Non è chiaro quale sia la Stazione Appaltante che dovrebbe seguire l'esecuzione dei lavori oltre che liquidare eventualmente i professionisti e l'impresa;
- 8.11) l'operatività di diversi RUP, uno presso Comune di Gamberale relativamente a quanto attiene i servizi di ingegneria e uno o forse due presso il PNM relativamente alle procedure appalto ed aggiudicazione dei lavori;
- 8.12) il tutto appare evidente inoltre ha portato ad un aggravamento ed appesantimento dell'iter amministrativo in netta contrapposizione dunque con i principi di trasparenza, economicità per l'Ente/i e snellimento dell'iter stesso.

Concludendo, per quanto osservato con la presente, si ritiene che nella fase attuale, così come avviato e posto in essere il procedimento e sulla base della documentazione allegata e dei procedimenti già espediti (appalto e consegna), non possa essere concesso giudizio positivo a riquardo dell'attuale procedura di VIncA.

Le criticità sono tali e tante che non consentono affatto il prevalere di considerazioni di natura prettamente ed esclusivamente economica derivanti dal salvaguardare un iter amministrativo fortemente viziato che ha condotto già alla consegna dei lavori, rispetto al principio di precauzione e di tutela, valorizzazione e regolamentazione di siti/aree tutelati dal punto di vista ambientale, paesaggistico e territoriale.

Per si auspica che Comitato di Coordinamento Regionale, non proceda nel concedere parere positivo ma nel rigettare l'istanza, inviti il PNM:

A) affinché si rimoduli il progetto esecutivo al fine di rimuovere anche gli interventi non assentibili tra cui i cestini portarifiuti) e per la correzione degli errori progettuali riguardanti anche e soprattutto la stima delle lavorazioni tra cui la staccionata a Croce di S. Andrea;

B)	affinché	si	acquisiscano	rispetto	al	progetto	rimodulato,	dunque	in	variante,	TUTTE	le
	autorizza	zior	ni/pareri/nulla	osta del	casc	e, nel ria	nttivare di con	nseguenza	una	nuova p	rocedura	di
	VIncA.											

Ing. Dante Bucci

All:

- dalla lett. A alla lett. K

All. A



Gamberale, 03.05.201

Alla

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio

PEC: dph004@pec.regione.abruzzo.it

ΑI

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

PEC: parcomajella@legalmail.it

e p.c.

ΑI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Direzione Generale del Territorio e del Mare Divisione II

PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

OGGETTO: Progetto integrato denominato S.I.C. nel Parco della Majella: POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse IV Linea d'Azione 6.5.A.2 - Tutela, valorizzazione e regolamentazione dell'accesso all'area di attrazione naturale S.I.C. IT71403 "Monti Pizzi – Monte Secine" – Comuni di Gamberale e Pizzoferrato.

Illegittimità procedura ViNCA

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, ancora una volta mi vedo costretto nel segnalare l'ennesima criticità attinenti la procedura ViNCA, questa volta riferita all'intervento in oggetto.

Premesso che:

- la ViNCA è una procedura di evidenza pubblica e che pertanto l'Autorità procedente deve provvedere nel promuovere avviso pubblico inerente l'avvio del procedimento;
- l'intervento in oggetto coinvolge l'Ente PNM oltre il Comune di Gamberale e Pizzoferrato;
- l'intervento ricade sul territorio di due Enti, dunque localizzato all'interno dei territori del Comune di Gamberale e Pizzoferrato;
- ai sensi della L.R. 2/2003 e DGR 660/2017 punto 4.1 del relativo allegato, per gli interventi che interessano più di un Comune, come nel caso in essere, in materia di ViNCA la competenza è Regionale;
- per quanto detto al punto precedente, la relazione di Valutazione di Incidenza unitamente all'istanza corredata dalla documentazione progettuale attinente l'intervento in oggetto, doveva essere trasmessa alla Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali al fine della pubblicazione atta a costituirne l'"avvio del procedimento" e dunque consentire, anche al pubblico interessato, entro il termine di 30 giorni la formulazione delle osservazioni;

con la presente si espone e segnala quanto segue:

- dal sito istituzionale della Regione Abruzzo, visionando la sezione dedicata alla ViNCA di cui si riporta relativo link: https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca, né tra i procedimenti in corso e né tra i procedimenti conclusi risulta presente/individuato l'intervento in oggetto, precludendo di fatto anche al pubblico interessato di formulare osservazioni a riguardo in violazione dunque dei principi di trasparenza;
- 2. in assenza del provvedimento conclusivo del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione, relativo alla procedura ViNCA attinente l'intervento in oggetto e qualora effettivamente i lavori dovessero risultare già consegnati, ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/1990 sarebbero inficiate pena nullità:
 - 2.1 sia le procedure di cui all'art. 26 D.Lgs 50/2016;
 - **2.2** sia la contestuale e successiva intera procedura di gara, aggiudicazione e consegna dei lavori; A tal riguardo si vuol segnalare quanto accaduto ad Opi, dove il Parco Nazionale D'Abruzzo ha dovuto sospendere la gara d'appalto per criticità attinenti anche la procedura ViNCA;
- 3. invece, dal sito istituzionale della Regione Abruzzo, visionando sempre la sezione dedicata alla ViNCA di cui si riporta relativo link: https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca, risultano elencati alcuni interventi riferiti proprio alla stessa Linea d'Azione (6.5.A.2)e riguardanti il territorio di due Comuni:
 - PROGETTO PER L'INFRASTRUTTURA VERDE DEL FIUME SANGRO NELLA PIANA DI OPI. POR-FERS 2014/2020 ASSE VI. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI LINEA DI AZIONE 6.5.A.2.
 - MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEI SIC DAL MARE ALL'ENTROTERRA. LINEA DI AZIONE 6.5.A.2
 "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE". POR FERS ABRUZZO 2014/20120 ASSE VI
 - POR-FERS ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.5.A.2 LAVORI PER "MIGLIORARE LO STANDARD DI FRUIZIONE E REGOLAMENTARE GLI ACCESSI ALL'AREA SIC CON INTERVENTI SPECIFICI ALL'INTERNO DEL DEL SIC MONTE PALLANO E LECCETA D'ISCHIA D'ARCHI"
 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEI S.I.C.
 "GOLE DI PENNADOMO" E "BOSCO PAGANELLO" MEDIANTE ITINERARI DI COLLEGAMENTO E REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO ALLE FALESIE

Per quanto esposto e segnalato con la presente, si invita quanti individuati in indirizzo nel porre in essere le dovute verifiche e qualora dovessero emergere criticità, si invita ognuno nell'adottare i provvedimenti di propria competenza tenendo informato contestualmente anche lo scrivente.

Distinti Saluti

Ing. Dante BUCCI

Firmato digitalmente da **DANTE BUCCI**

CN = BUCCI DANTE
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 80003790690
C = IT

All. B



Gamberale, 04.05.2018

Alla

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio

PEC: dph004@pec.regione.abruzzo.it

ΑI

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

PEC: parcomajella@legalmail.it

e p.c.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale del Territorio e del Mare Divisione II

PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

OGGETTO: Progetto integrato denominato S.I.C. nel Parco della Majella: POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse IV Linea d'Azione 6.5.A.2 - Tutela, valorizzazione e regolamentazione dell'accesso all'area di attrazione naturale S.I.C. IT71403 "Monti Pizzi – Monte Secine" – Comuni di Gamberale e Pizzoferrato.

Illegittimità procedura ViNCA - Integrazione all'esposto del 03.05.2018

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, alla luce di circostanze rilevate in data odierna, con la presente si integra l'esposto inoltrato via pec in data 03.05.2018.

Dalla lettura dell'edizione odierna del quotidiano "Il Centro", di cui si riporta il seguente articolo:



si evince che i lavori risulterebbero già consegnati, per cui è lecito ritenere che sia stata svolta la relativa procedura di gara d'appalto.

Fermo restando quando già esplicitato nel precedente esposto e premesso che dal monitoraggio albo pretorio online del PNM, del Comune di Gamberale e Pizzoferrato non risulta alcun atto relativo alla espedita procedura di gara d'appalto, si rimarca quanto segue:

- **A)** l'intervento, previsto in area protetta, interessa il territorio di due Comuni, quello di Gamberale e Pizzoferrato per cui la **procedura ViNCA è di competenza regionale**;
- B) che dal sito della Regione Abruzzo, nella sezione attinente le procedure ViNCA, sia in corso che concluse (https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-vinca), non risulta affatto presente/menzionato l'intervento in oggetto;
- C) essendo la ViNCA, (riporto testualmente quanto desunto dal sito della Regione Abruzzo):
 - un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
 - Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
 - È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
- D) in assenza di Giudizio conclusivo a riguardo della ViNCA rilasciato dalla Regione Abruzzo:
 - non si poteva precedere, come invece previsto all'art. 26 D.Lgs 50/2016, né alla verifica né
 tantomeno alla validazione del progetto da porre poi a base gara d'appalto. Ricordo che la
 validazione del progetto comporta anche la verifica e la certificazione dell'avvenuta acquisizione di
 tutte le autorizzazioni necessarie, indispensabili ed imprescindibili per l'appalto dei lavori per cui,
 l'eventuale asserzione dell'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni potrebbe avere
 conseguenza anche ai fini penali, poiché non risulterebbe appunto, acquisito il Giudizio conclusivo
 della Regione;
 - né tantomeno si poteva precedere all'appalto e *consegna dei lavori*, così come invece risulta avvenuto stando alla lettura dell'articolo di stampa in precedenza riportato;
 - che ai sensi art. 21 septies e octies L. 241/1990 sia l'atto di validazione del progetto da sottoporre a base di gara d'appalto che gli atti di gara e consegna dei lavori devono ritenersi nulli;
- E) la mancata pubblicazione degli atti attinenti la ViNCA, quando i lavori risulterebbero invece già consegnati, ha di fatto precluso la possibilità di formulare osservazioni, anche al pubblico interessato, in violazione dei principi di trasparenza e minando dunque a monte l'intera regolarità del procedimento amministrativo e degli atti che ne sono discesi.

Alla luce dei fatti esposti e qualora da eventuali verifiche/accertamenti/riscontri che si vorranno porre in essere, ciascuno per la propria competenza, dovesse essere confermato quanto dallo scrivente segnalato appare evidente che quantomeno nell'immediatezza andrebbero sospese tutte le procedure già poste in essere segnalando eventualmente, le criticità eventualmente riscontrate anche alle Autorità competenti.

In attesa di cortese e possibilmente rapido riscontro si porgono Distinti Saluti.

Ing. Dante BUCCI

Firmato digitalmente da

DANTE BUCCI

CN = BUCCI DANTE O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 80003790690 C = IT

All. C



Gamberale, 04.05.2018

Alla

REGIONE ABRUZZO UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO Sede di l'Aquila

PEC: difensore.civico@pec.crabruzzo.it

e p.c. Al

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Direzione Generale del Territorio e del Mare Divisione II

PEC: PNM-II@pec.minambiente.it MAIL: maturani.antonio@minambiente.it

ΑI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale del Paesaggio
Tutela del Paesaggio - Servizio 5

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Progetto integrato denominato S.I.C. nel Parco della Majella: POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse IV Linea d'Azione 6.5.A.2 - Tutela, valorizzazione e regolamentazione dell'accesso all'area di attrazione naturale S.I.C. IT71403 "Monti Pizzi – Monte Secine" – Comuni di Gamberale e Pizzoferrato.

Procedura ViNCA ed appalto/consegna lavori RICHIESTA DI INTERVENTO AI SENSI L.R. n° 126/1995

Dati del richiedente

Cognome e Nome BUCCI DANTE Indirizzo VIA GALEOTI nº 16 Città GAMBERALE CAP 66040 Provincia CHIETI Cell 3285912301 e-mail dante.bucci@inwind.it PEC dante.bucci@ingpec.eu

Dati relativi all'Autorità/Azienda/Ente/Ufficio Pubblici nei cui confronti si presenta la richiesta

Denominazione REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazioni Ambientali CH-PE

Indirizzo Sede Operativa in Via Antica Salaria Est 27 – 67100 L'Aquila

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Denominazione PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Indirizzo Sede Legale in Via Occidentale 6 – 66016 Guardiagrele (CH); Sede Operativa in Via Badia 28 – 67039 Sulmona (AQ)

PEC: parcomajella@legalmail.it

Denominazione COMUNE DI GAMBERALE (CH)

Indirizzo Sede Legale in Via Rione Case Popolari 8 - 66040 GAMBERALE (CH)

PEC: comune.gamberale@pec.it

Denominazione COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH)

Indirizzo Sede Legale in Piazza S. Rocco 1 – 66040 PIZZOFERRATO (CH)

PEC: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it

MOTIVI DEL RECLAMO

Relativamente all'intervento in oggetto, premesso che:

• dall'articolo di stampa apparso in data odierna sul quotidiano "Il Centro" e di seguito riportato, risulterebbe che i lavori sarebbero già stati consegnati:



considerato che:

• la ViNCA è, (riporto testualmente quanto desunto dal sito della Regione Abruzzo):

un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

- l'intervento unico che si intende realizzare prevede l'interessamento del territorio di due Comuni, quello di Gamberale e Pizzoferrato;
- ai sensi della L.R. 2/2003 e DGR 660/2017 punto 4.1 del relativo allegato, *per gli interventi che interessano più di un Comune*, come nel caso in essere, **in materia di ViNCA <u>la competenza è Regionale</u>**;
- la ViNCA risulta una procedura di evidenza pubblica per cui l'Autorità procedente è tenuta a darne avviso pubblico di avvio del procedimento così come previsto anche dalla L.R. 2/2003 e DGR 660/2017 punto 4 e seguenti del relativo allegato, consentendo dunque la formulazione delle osservazioni anche da parte del pubblico interessato;

ravvisato che:

• dalla visione del sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata alla procedura ViNCA di competenza regionale, di cui si riporta relativo link: https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-vinca, né

tra i procedimenti in corso e né tra i procedimenti conclusi risulta presente/individuato l'intervento in oggetto, precludendo di fatto dunque anche al pubblico interessato di formulare osservazioni a riguardo in violazione anche dei principi di trasparenza;

- sempre dal sito istituzionale della Regione Abruzzo, visionando la sezione dedicata alla ViNCA, risultano invece elencati alcuni interventi sottoposti alla ViNCA Regionale; i quali sembrerebbero anche riferiti proprio alla stessa Linea d'Azione (6.5.A.2) e riguardanti il territorio di più Comuni, tra cui:
 - PROGETTO PER L'INFRASTRUTTURA VERDE DEL FIUME SANGRO NELLA PIANA DI OPI. POR-FERS 2014/2020 ASSE VI. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI LINEA DI AZIONE 6.5.A.2.
 - MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEI SIC DAL MARE ALL'ENTROTERRA. LINEA DI AZIONE 6.5.A.2 "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE". POR FERS ABRUZZO 2014/20120 ASSE VI
 - POR-FERS ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.5.A.2 LAVORI PER "MIGLIORARE LO STANDARD DI FRUIZIONE E REGOLAMENTARE GLI ACCESSI ALL'AREA SIC CON INTERVENTI SPECIFICI ALL'INTERNO DEL DEL SIC MONTE PALLANO E LECCETA D'ISCHIA D'ARCHI"
 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEI S.I.C. "GOLE DI PENNADOMO" E "BOSCO PAGANELLO" MEDIANTE ITINERARI DI COLLEGAMENTO E REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO ALLE FALESIE

rilevato che:

- la tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo, non può che riguardare in primo luogo l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti prioritariamente destinati alla tutela dell'ambiente.
 - Il corretto procedimento amministrativo, nel caso in essere la procedura VINCA rappresenta la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che i principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto il principio di precauzione, richiedono che l'azione pubblica di tutela sia svolta anche nelle forme e nei modi previsti dalle norme all'interno di un corretto iter amministrativo.
 - La correttezza e la chiarezza <u>nei modi e nelle forme</u> con le quali si rappresenta una procedura amministrativa, anche e soprattutto quanto attiene la tutela dell'ambiente, riveste un ruolo di assoluta centralità nel più ampio quadro della tutela ambientale e non può essere minata da rappresentazioni poco chiare, anzi nel caso in essere sembrerebbe omettendo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento con allegata l'indispensabile documentazione, precudendo di fatto anche al pubblico interessato di formulare le proprie osservazioni;

Tutto ciò premesso, considerato, ravvisato e rilevato, con la presente si chiede il Vs intervento, affinché:

- Si accerti squale Autorità procedente e quando abbia posto in essere l'avviso pubblico inerente l'avvio del procedimento riguardante la procedura ViNCA attinente i lavori in oggetto;
- 2) Chi e quando eventualmente abbia rilasciato il giudizio Conclusivo sulla ViNCA;
- 3) Se dovesse emergere l'illegittimità della procedura ViNCA e contestuale assenza del Giudizio conclusivo da parte della Regione Abruzzo, chi come e quando ai sensi art. 26 D.Lgs 50/2016, abbia potuto procedere alla verifica e validazione del progetto sottoposto a gara d'appalto. Rappresento che nella certificazione inerente la validazione del progetto va attestato anche l'acquisizione di tutte le autorizzazione indispensabili ed imprescindibili per eseguire l'opera;
- 4) Chi, come e quando ha posto in essere le procedure di appalto, aggiudicazione e consegna lavori poiché, dalla visione dell'albo pretorio online del PNM, del Comune di Gamberale e Pizzoferrato alcun atto sembrerebbe sia mai stato pubblicato;
- 5) Ricordo inoltre che qualora dovesse emergere l'assenza del Giudizio conclusivo sulla ViNCA da parte della Regione Abruzzo, ai sensi art. 21 septies ed octies L. 241/1990 tutti gli atti posti in essere quali la verifica e validazione del progetto oltre quelli connessi alla successiva procedura di appalto ed

aggiudicazione lavori risulterebbero nulli. Rappresento che di recente il Parco Nazionale D'Abruzzo ha dovuto sospende l'appalto di lavori presso il Comune di Opi (AQ) anche a causa di criticità inerenti la procedura ViNCA (http://www.primadanoi.it/news/ambiente/576853/parco-d-abruzzo-ferma-appalto-sulla-piana-di-opi-dopo-l-esposto.html)

Qualora invece, a fronte della presente richiesta, si dovesse ravvisare l'opportunità del non doversi procedere tanto più qualora dovesse risultare illegittima la richiesta stessa in quanto non supportata da un interesse legittimo, concreto, attuale ed attinente dello scrivente ingegnere cittadino gamberalese, si può procedere ad una *motivata* archiviazione.

Si resta in attesa dei dovuti riscontri.

Con Ossequio.

Ing. Dante BUCCI

Firmato digitalmente da

DANTE BUCCI

CN = BUCCI DANTE

O = Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Chieti 80003790690

C = IT

All. D



Gamberale, 05.05.2018

ΑI

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA c.a. R.U.P. Geom. Vincenzo INGANI

PEC: parcomajella@legalmail.it

e p.c.

ΑI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale del Territorio e del Mare
Divisione II

PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

ΑI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale del Paesaggio

Tutela del Paesaggio - Servizio 5 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

All'

A.N.A.C - UVLA

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Alla

REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio

PEC: dph004@pec.regione.abruzzo.it

Alla

STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE

MAIL: stazioneornitologicaabruzzese@gmail.com

All'

ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO

MAIL: info@salviamolorso.it

ΑI

WWF ABRUZZO

PEC: luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it

OGGETTO: Progetto integrato denominato S.I.C. nel Parco della Majella: POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse IV Linea d'Azione 6.5.A.2 - Tutela, valorizzazione e regolamentazione dell'accesso all'area di attrazione naturale S.I.C. IT71403 "Monti Pizzi – Monte Secine" – Comuni di Gamberale e Pizzoferrato.

DIFFIDA ALL'ESEGUIRE I LAVORI

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, facendo seguito alle note del 03.05.2018 e 04.05.2018.

premesso che:

- la ViNCA è una procedura di evidenza pubblica e che pertanto l'Autorità procedente deve provvedere nel promuovere avviso pubblico inerente l'avvio del procedimento;
- la ViNCA, (riporto testualmente quanto desunto dal sito della Regione Abruzzo):

è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. A ciò aggiungo, qualora il PNM non dovesse saperlo, che essendo la ViNCA un procedimento preventivo dovrebbe essere posta in essere a monte, preferibilmente sulla scorta della progettazione definitiva e di certo ai sensi art. 26 D.Lgs 50/2016 prima della verifica e validazione del progetto da sottoporre a gara d'appalto.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

- l'intervento ricade in area protetta e tutelata ed interessa il territorio di due Comuni, quello di Gamberale e Pizzoferrato;
- ai sensi della L.R. 2/2003 e DGR 660/2017 punto 4.1 del relativo allegato, per gli interventi che interessano più di un Comune, come nel caso in essere, in materia di ViNCA la competenza è Regionale;
- per quanto detto al punto precedente, la relazione di Valutazione di Incidenza unitamente all'istanza corredata dalla documentazione progettuale attinente l'intervento in oggetto, doveva essere trasmessa alla Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali al fine della pubblicazione atta a costituirne l'"avvio del procedimento" e dunque consentire, anche al pubblico interessato, entro il termine di 30 giorni la formulazione delle osservazioni;

considerato che:

- dal sito della Regione Abruzzo, nella sezione attinente le procedure ViNCA, sia in corso che concluse (https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-vinca), non risulta affatto presente/menzionato l'intervento in oggetto come del resto non risulta allo scrivente alcun avvio del procedimento ViNCA posto in essere né dal PNM né tantomeno dai Comuni il cui territorio è interessato dall'intervento;
- in assenza Giudizio Conclusivo sulla ViNCA reso dal Servizio competente della Regione Abruzzo, l'esecuzione dei lavori possa configurare anche il reato penale di cui all'art. 44 c.1 lett. b) D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (Sentenza Corte cass., sez. III, 21 marzo 2013, n. 13037);

ravvisato che:

- solo da un articolo pubblicato su quotidiano "Il Centro" in data 04.05.2018, si è appreso della già avvenuta consegna dei lavori;
- la tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo, non può che riguardare in primo luogo l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti prioritariamente destinati alla tutela dell'ambiente.

Il corretto procedimento amministrativo, nel caso in essere la procedura VINCA rappresenta la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che i principi di tutela dell'ambiente ed

innanzitutto il principio di precauzione, richiedono che l'azione pubblica di tutela sia svolta anche nelle forme e nei modi previsti dalle norme all'interno di un corretto iter amministrativo.

La correttezza e la chiarezza <u>nei modi e nelle forme</u> con le quali si rappresenta una procedura amministrativa, anche e soprattutto quanto attiene la tutela dell'ambiente, riveste un ruolo di assoluta centralità nel più ampio quadro della tutela ambientale e non può essere minata da rappresentazioni poco chiare, anzi nel caso in essere sembrerebbe omettendo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento con allegata l'indispensabile documentazione, precudendo di fatto anche al pubblico interessato di formulare le proprie osservazioni;

tutto ciò premesso, considerato e ravvisato, con la presente:

SI DIFFIDA

nel dar seguito ai lavori in assenza di corretta procedura ViNCA ed in assenza del Giudizio conclusivo reso da parte del Servizio Compente della Regione Abruzzo e contestualmente

SI INVITA

qualora lo si ritenga opportuno, ma non vedo come diversamente possa essere, nel porre in essere l'annullamento in autotutela di tutti gli atti inerenti sia la gara d'appalto che la consegna dei lavori anche perché, in assenza di corretto espletamento procedura ViNCA e dunque in essenza di Giudizio Conclusivo reso da parte del Servizio Compente della Regione Abruzzo, ai sensi art. 21 septies e octies L. 241/1990 sia gli atti relativi alla validazione del progetto esecutivo e sia gli atti inerenti la gara d'appalto, il contratto d'appalto qualora già stipulato con l'impresa appaltatrice e la consegna dei lavori risultano di per sé nulli.

Ritengo stupefacente che il PNM, non abbia contezza delle procedure che regolano la ViNCA. Del resto è già nota la medesima criticità inerente la NUOVA VINCA riguardante l'impianto scioviario a Gamberale.

Si fa presente inoltre, a titolo informativo, che il Parco Nazionale D'Abruzzo di recente ha sospeso un appalto di opere da realizzarsi nel Comune di Opi (AQ) anche per criticità connesse alla procedura ViNCA ed a tal riguardo si rimanda alla lettura dell'articolo presente al seguente link: http://www.primadanoi.it/news/ambiente/576853/parco-d-abruzzo-ferma-appalto-sulla-piana-di-opi-dopo-l-esposto.html.

Se il PNM non ha contezza della procedura ViNCA può studiarsi quanto invece ed aggiungo correttamente, ha posto in essere la Provincia di Chieti, la cui documentazione la si può evincere semplicemente come fatto dallo scrivente al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/progetto-di-messa-sicurezza-della-sp-164-e-166-tratto-pizzoferrato-stazione-di-palena, relativamente alla sistemazione di alcuni tratti stradali delle SP 164 e 166 che attraversano lo stesso PNM.

Come contestualmente, sempre il PNM potrà prendere visione al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-vinca, sia tra i procedimenti in corso che tra quelli conclusi di analoghi interventi previsti in aree S.I.C. e che interessano il territorio di più Comuni, di cui di seguito ne elenco alcuni:

- PROGETTO PER L'INFRASTRUTTURA VERDE DEL FIUME SANGRO NELLA PIANA DI OPI. POR-FERS 2014/2020 ASSE VI. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI LINEA DI AZIONE 6.5.A.2.
- MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEI SIC DAL MARE ALL'ENTROTERRA. LINEA DI AZIONE 6.5.A.2

 "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL

 COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE". POR FERS ABRUZZO 2014/20120 ASSE VI
- POR-FERS ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.5.A.2 LAVORI PER "MIGLIORARE LO STANDARD DI FRUIZIONE E REGOLAMENTARE GLI ACCESSI ALL'AREA SIC CON INTERVENTI SPECIFICI ALL'INTERNO DEL DEL SIC MONTE PALLANO E LECCETA D'ISCHIA D'ARCHI"
- MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEI S.I.C.
 "GOLE DI PENNADOMO" E "BOSCO PAGANELLO" MEDIANTE ITINERARI DI COLLEGAMENTO E REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO ALLE FALESIE

Inoltre, in assenza avviso pubblico inerente l'avvio del procedimento della ViNCA il che fa sì che il contenuto della Relazione di Valutazione di Incidenza e gli elaborati progettuali restano sconosciuti al pubblico interessato il rende ad oggi impossibile avere la minima contezza delle opera da realizzarsi e di conseguenza se si necessita di ulteriori autorizzazioni e pareri quali ad esempio quella paesaggistica o altre.

A lavori consegnati, tutta la documentazione della ViNCA che invece dovrebbe essere pubblica, resta segreta nei cassetti del PNM e del Comune di Gamberale nel mancato rispetto anche del principio della trasparenza amministrativa.

Alla luce di quanto esposto anche con la presente e ricordando al PNM ed al RUP che la ViNCA è una procedura di evidenza pubblica ed a fronte di quanto sancito anche dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, si chiede che eventuali provvedimenti che il RUP vorrà adottare siano comunicati anche allo scrivente al seguente indirizzo pec: dante.bucci@ingpec.eu, oltre naturalmente (onde evitare dimenticanze) che pubblicarli presso l'albo pretorio online del sito istituzionale del PNM.

Qualora entro 30 giorni a far data della presente non si dovesse riscontrate alcun riscontro, lo scrivente legittimamente allora valuterà se interessare ulteriori Autorità.

In attesa di cortese e preferibilmente rapido riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Ing. Dante BUCCI

Firmato digitalmente da

DANTE BUCCI

CN = BUCCI DANTE O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 80003790690 C = IT

AII. E



Pescara, 25/05/2018

Prot. n. 0001225 ED 02.18.18/1 201813371 (riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

Sig.
Sindaco
Comune Gamberale
Via Rione case Popolari, 8
66040 GAMBERALE (CH)
comune.gamberale@pec.it

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Gamberale GAMBERALE (PE) comune.gamberale@pec.it

e p.c.

Dipartimento OO.PP. - Governo del Territorio e Politiche Ambientali -Servizio Valutazioni Ambientali -Regione Abruzzo Portici S. Bernardino 67100 L'AQUILA (AQ) dpc022@pec.regione.abruzzo.it

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione Via M. Minchetti, n. 10 00187 ROMA (RM)

Ing. Dante Bucci Via C.le Galeoti, 16 66040 GAMBERALE (CH) dante.bucci@ingpec.eu

www.difensorecivicoabruzzo.it

pec: difensore.civico@pec.crabruzzo.it

e mail: info@difensorecivicoabruzzo.it

OGGETTO: Progetto integrato denominato S.I.C. nel Parco della Maiella

L'Ing. Dante Bucci, con *pec* del 05.05.18 che si allega in copia, ha investito quest'ufficio della problematica inerente la presunta mancata pubblicazione sul sito di codesto Comune nonchè della Regione Abruzzo, della VINCA relativa al progetto integrato S.I.C nel Parco della Majella: POR FESR Abruzzo 2014/2020, Asse IV - linea d'azione 6.5.A.2.

Al riguardo lo stesso esponente segnala che l'eventuale assenza della Documentazione di Valutazione Ambientale di cui sopra, pregiudicherebbe tutte le potenziali altre azioni poste in merito da codesta Amministrazione.

Ciò premesso si ritiene necessario chiedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge n° 127/97, di fornire anche a questo Ufficio, con la speditezza del caso, tutti gli opportuni chiarmenti.

Nell'attesa di sollecito riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Difensore Cívico Regionale Avy. Fabrizio Di Carlo



Pescara, 15/06/2018

Prot. n. 0001444 ED 02.18.18/1 201813371 (riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

> Ing. Dante Bucci Via C.le Galeoti, 16 66040 GAMBERALE (CH) dante.bucci@ingpec.eu

e p.c.

Sig.
Sindaco
Comune Gamberale
Via Rione case Popolari, 8
66040 GAMBERALE (CH)
comune.gamberale@pec.it

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Gamberale GAMBERALE (PE) comune.gamberale@pec.it

Dipartimento OO.PP. - Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Centro Funzionale d'Abruzzo 67100 L'AQUILA (AQ) centro.funzionale@pec.regione.abruzzo.it

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione Via M. Minchetti, n. 10 00187 ROMA (RM)

www.difensorecivicoabruzzo.it

pec: difensore.civico@pec.crabruzzo.it

e mail: info@difensorecivicoabruzzo.it

OGGETTO: Progetto integrato denominato S.I.C. nel Parco della Maiella

Il Comune di Gamberale ha riscontrato la Sua del 5 maggio scorso, precisando che - a tacere della carenza di personale della quale è afflitto l'Ufficio - l'Ente Comunale non è stazione appaltante del progetto, così da non avere competenza in merito all'iter delle gare effettuate.

Peraltro, risulta che il PNM con nota n° 5942 del 16.05.2018 abbia richiesto in via cautelativa il VINCA regionale, decidendo di non procedere all'inizio dei lavori sino a quando non avrà ottenuto il parere in questione.

Sembrano così risolte le questioni poste con la Sua pec del 5 maggio scorso.

Cordialmente

Il Difénsore Civico Regionale Avy. Fabrizio Di Carlo

All. F



11483

del - 5 0TT 2017

Rif. 2330

del 28.09, 2017

Ns. Rif. 11208

del 29.09.2017

All.

Sulmona, lì

- 5 OTT 2017

SPETT.LE COMUNE DI GAMBERALE comune.gamberale@pec.it

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2010, Asse IV Linea di Azione 6.5.A.2. Intervento di tutela, valorizzazione e regolamentazione dell'accesso all'area di attrazione naturale S.I.C. IT7140043 denominato Monti Pizzi-Monte Secine nel Comune di Gamberale (CH). Valutazione di incidenza ex art.6 D.P.R. 120/2003. RILASCIO PARERE.

In esito all'istanza n.2330 del 28.09.2017, acquisita al prot. n.11208 il 29.09.2017, formulata dal Sindaco del Comune di Gamberale, Dott. Maurizio BUCCI, si comunica che questo Ente:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni e
- visto il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Maiella:
- visto il Piano del Parco approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 30.12.2008 n.122/2, pubblicato in data 17.07.2009 nel supplemento ordinario n.119 alla Gazzetta Ufficiale n.164 -Serie generale-, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 06.12.1991 n.394;
- visto il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti approvato con Delibera Commissariale n.7 dell'01.07.2010;
- visto il Provvedimento Presidenziale n.1 del 19.02.2014;
- visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la Legge Regionale del 12 dicembre 2003, n.26, con la quale la Regione Abruzzo trasferisce ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel comma 1 della stessa legge;
- esaminata l'istanza n.2330 del 28.09.2017, acquisita al prot. n.11208 il 29.09.2017, formulata dal Sindaco del Comune di Gamberale, Dott. Maurizio BUCCI, inerente la valutazione di incidenza in oggetto;
- verificato che il progetto in oggetto, ricadente all'interno della zona di protezione speciale IT7140129 ai sensi della direttiva 2009/147/CE, non incide sugli habitat e sulle specie di fauna di interesse comunitario;

in merito all'intervento in oggetto,

ESPRIME PARERE POSITIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ex art.6 D.P.R. 120/2003.

IL DIRETTORE Arch. Oremø DI NINO

Sede Legale

Palazzo Di Sciascio Via Occidentale, 6 66016 Guardiagrele (Ch) Fax 0864.2570.200 P.IVA 01815660699

Sede Operativa

Badia Morronese Via Badia, 28 67039 Sulmona (Aq) Tel. 0864.257.01 Fax 0864.2570.450

info@parcomajella.it parcomajella@legalmail.it

parcomajella.it

ms/gs

3 ottobre 2017 Y:\Val Amb e RER\ARCHIVIO\Pos. 18.1\

Gamberale\POR-FESR Abruzzo 214-2010\

VInca Gamberale\Parere V.Inc.A.doc

Certifico che il presente atto viene pubblicato in copia conforme all'originale, fatte salve le parti omesse, ove presenti, a tutela della privacy e dei dati personali ai sensi della legge n.196/2003 e i relativi allegati, ove presenti, consultabili presso la sede operativa dell'Ente Parco nelle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di diritto di accesso.

Sulmona, lì

IL DIRETTORE Arch. Oremo Di NINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in data odierna per gli effetti dell' art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate, nella sezione "Albo online" sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale della Majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dal wo-u-2017 al. 17-11-2017... rep. n. 2017... 1435

Guardiagrele, lì 1 0 NOV. 2017

Il Responsabile cella Pubblicazione

SPETT.LE COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH) pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2010, Asse IV Linea di Azione 6.5.A.2. Intervento di tutela, valorizzazione e regolamentazione dell'accesso all'area di attrazione naturale S.I.C. IT7140043 denominato *Monti Pizzi-Monte Secine* nel Comune di Pizzoferrato (CH). Valutazione di incidenza ex art.6 D.P.R. 120/2003. RILASCIO PARERE.

In esito all'istanza n.3282 del 29.09.2017, acquisita al prot. n.11243 il 02.10.2017, formulata dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Pizzoferrato, Geom. Domenico CALABRESE, si comunica che questo Ente:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Majella;
- visto il Piano del Parco approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 30.12.2008 n.122/2, pubblicato in data 17.07.2009 nel supplemento ordinario n.119 alla Gazzetta Ufficiale n.164 -Serie generale-, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 06.12.1991 n.394;
- visto il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti approvato con Delibera Commissariale n.7 dell'01.07.2010;
- visto il Provvedimento Presidenziale n.1 del 19.02.2014;
- visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la Legge Regionale del 12 dicembre 2003, n.26, con la quale la Regione Abruzzo trasferisce ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel comma 1 della stessa legge;
- esaminata l'istanza n.3282 del 29.09.2017, acquisita al prot. n.11243 il 02.10.2017, formulata dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Pizzoferrato, Geom. Domenico CALABRESE, inerente la valutazione di incidenza in oggetto;
- verificato che il progetto in oggetto, ricadente all'interno della zona di protezione speciale IT7140129 ai sensi della direttiva 2009/147/CE, non incide sugli habitat e sulle specie di fauna di interesse comunitario;

in merito all'intervento in oggetto,

ESPRIME PARERE POSITIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ex art.6 D.P.R. 120/2003.

IL DIRETTORE Arch. Oremo DI NINO

Prot. 4485
Pos. 18.1
del - 5 0TT 2017

All.

Rif. 3282

del 29.09.2017

Ns. Rif. 47243

del 02.10.2017

Sede Legale
Palazzo Di Sciascio
Via Occidentale, 6
66016 Guardiagrele (Ch)
Fax 0864.2570.200
P.IVA 01815660699

Sede Operativa

Badia Morronese Via Badia, 28 67039 Sulmona (Aq) Tel. 0864.257.01 Fax 0864.2570.450

info@parcomajella.it pec: parcomajella@legalmail.it

parcomajella.it

ms/gs 3 ottobre 2017

Y:\Val Amb e RER\ARCHIVIO\Pos. 18.1\ Gamberale\POR-FESR Abruzzo 214-2010\ VInca Pizzoferrato\Parere V.Inc.A.doc Certifico che il presente atto viene pubblicato in copia conforme all'originale, fatte salve le parti omesse, ove presenti, a tutela della privacy e dei dati personali ai sensi della legge n.196/2003 e i relativi allegati, ove presenti, consultabili presso la sede operativa dell'Ente Parco nelle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di diritto di accesso.

Sulmona, lì

IL DIRBYTORE Arch. Oremo DI NINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Guardiagrele, 11 0 NOV. 2017

Il Responsabile della Pubblicazione

All. G



Prot 11486

Pos. 18.1

del _ 5 0 TT 2017

All.

Rif. 2283

Ns. Rif. 10795 del 21.09. 2017

Sede Legale

Palazzo Di Sciascio Via Occidentale, 6 66016 Guardiagrele (Ch) Fax 0864.2570.200 P.IVA 01815660699

Sede Operativa

Badia Morronese Via Badia, 28 67039 Sulmona (Aq) Tel. 0864.257.01 Fax 0864.2570.450

info@parcomajella.it pec: parcomajella@legalmail.it

parcomajella.it

Sulmona, li - 5 OTT 2017

SPETT.LE COMUNE DI GAMBERALE comune.gamberale@pec.it

E, P. C. SPETT.LE RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI

REPARTO CARABINIERI Parco Nazionale Majella

cta.guardiagrele@pec.corpoforestale.it

SPETT.LE COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH)
Pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse IV Linea di Azione 6.5.A.2. Intervento di tutela, valorizzazione e regolamentazione dell'accesso all'area di attrazione naturale S.I.C. IT7140043 denominato Monti Pizzi-Monte Secine tra i Comuni di Gamberale (CH) e Pizzoferrato (CH). Rilascio nulla osta.

In riscontro alla nota n.2283 del 21.09.2017 acquisita al protocollo n.10795 il 21.09.2017, concernente l'intervento in oggetto, si informa che la documentazione prodotta in allegato alla nota medesima è stata esaminata per l'istruttoria di competenza, essendo l'intervento in argomento soggetto a preventivo nulla osta ai sensi dell'art.13 della legge n.394/91. Si comunica pertanto che questo Ente:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n.394, Legge quadro sulle aree protette e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Maiella;
- visto il Piano del Parco, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 30.12.2008 n.122/2, pubblicato in data 17.07.2009 nel supplemento ordinario n.119 alla Gazzetta Ufficiale n.164 -serie generalee in data 29.07.2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.37 ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 06.12.1991 n.394;
- visto il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti approvato con Delibera Commissariale n.7 del 01.07.2010;
- visto il Provvedimento Presidenziale n.1 del 19.02.2014;
- esaminata la documentazione allegata alla nota n.2283 del 21.09.2017 acquisita al protocollo n.10795 il 21.09.2017, formulata dal Responsabile del procedimento, Dott. Domenico ACCONCIA illustrativa dei lavori in oggetto;
- ritenuto che l'installazione di cestini porta rifiuto in aree dove la raccolta non può essere agevolmente effettuata può rappresentare un rischio per la salute della fauna presente in zona e un sicuro ambientale causato dai rifiuti dispersi dagli animali e dal vento;
- verificata la conformità dell'intervento in oggetto alle disposizioni del Piano del Parco;
- accertato che le opere previste, se realizzate nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate non arrecano pregiudizio alla zona tutelata dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 e dal Piano del Parco Nazionale della Majella; TUTTO CIÒ PREMESSO

CONCEDE IL NULLA OSTA di propria competenza, ai sensi dell'art.13 della legge n.394/91 alla realizzazione delle opere in oggetto illustrate nella documentazione allegata all'istanza inoltrata, con le seguenti prescrizioni:

 al fine di mitigare l'incidenza sulle specie di uccelli di interesse comunitario che frequentano la zona è necessario che gli interventi previsti in progetto vengano sospesi durante il periodo di riproduzione compreso tra i mesi di aprile e giugno;

2. venga eliminata la previsione di installazione dei cestini porta rifiuto.

IL PRESENTE NULLA OSTA È VALIDO PER UN PERIODO DI ANNI TRE A DECORRERE DALLA DATA DEL MEDESIMO, ENTRO IL QUALE I LAVORI IN QUESTIONE DOVRANNO ESSERE CONCLUSI. DECORSO DETTO PERIODO, I LAVORI NON ANCORA REALIZZATI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI A NUOVA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PARCO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 DELLA LEGGE N.394/1991.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi, i vincoli di altra natura, nonché la competenza comunale in materia urbanistico-edilizia locale.

Il Raggruppamento Carabinieri Parco Nazionale Majella che legge per conoscenza, è incaricato di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

Il Comune di Gamberale è pregato di procedere all'affissione del presente provvedimento all'albo comunale, per la durata di giorni sette, ai sensi dell'art 13, comma 1°, legge 6 dicembre 1991, n.394.

/gs -26 settembre 2017

Y:\Val Amb e RER\ARCHIVIO\Pos. 18.1\Gamberale\POR-FESR Abruzzo 214-2010\Nulla osta 2017.docx IL DIRETTORE Arch. Oremo DI NINO

Certifico che il presente atto viene pubblicato in copia conforme all'originale, fatte salve le parti omesse, ove presenti, a tutela della privacy e dei dati personali ai sensi della legge n.196/2003 e i relativi allegati, ove presenti, consultabili presso la sede operativa dell'Ente Parco nelle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di diritto di accesso.

Sulmona, lì

IL DIRECTORE Arch. Oremo DI NINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in data odierna per gli effetti dell' art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate, nella sezione "Albo online" sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale della Majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 9 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 9 giorni naturali e consecutivi, dallo della majella per 9 giorni naturali e consecutivi e consecuti

Guardiagrele, lì 1 0 NOV. 2017

Il Responsabile della Pubblicazione

All. H



Prot. 12656

del 3 1 011, 2017

All.

Rif. Stotet

del 97.95.17

Ns. Rif. 6432 del 07.06.17

Sede Legale
Palazzo Di Sciascio
Via Occidentale, 6
66016 Guardiagrele (Ch)
Fax 0864.2570.200
P.IVA 01815660699

Sede Operativa

Badia Morronese Via Badia, 28 67039 Sulmona (Aq) Tel. 0864.257.01 Fax 0864.2570.450

info@parcomajella.it pec: parcomajella@legalmail.it

parcomajella.it

Sulmona, li 3 1 011, 2017

INVIO TRAMITE P.E.C.

SPETT.LE COMUNE DI GAMBERALE comune.gamberale@pec.it

E, P.C.

SPETT.LE RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE MAJELLA cta.guardiagrele@pec.corpoforestale.it

E, P.C.

SPETT.LE REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO OO.PP, GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Ristrutturazione e ammodernamento dell'impianto scioviario esistente nel centro turistico "Oasi del Cervo" in Località Forcella del Comune di Gamberale (CH). Progetto esecutivo. RILASCIO NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI.

In esito all'istanza prot.n.1444 del 07.06.2017, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Domenico ACCONCIA acquisita al prot.n.6492 il 07.06.2017, concernente l'argomento specificato in oggetto, si comunica che questo Ente:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n.394, Legge quadro sulle aree protette e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Majella;
- visto il Piano del Parco, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 30.12.2008 n.122/2, pubblicato in data 17.07.2009 nel supplemento ordinario n.119 alla Gazzetta Ufficiale n.164 -serie generale- (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.37 ordinario del 29.07.2009), ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 06.12.1991 n.394, ed in particolare quanto previsto a pag.377 nella sezione "Impianti Sciistici" dalla quale si evince che l'impianto in oggetto risulta essere tra quelli individuati dal Piano del Parco come "esistente";
- visto il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti approvato con Delibera Commissariale n.7 dell'1.07.2010;
- visto il Provvedimento Presidenziale n.1 del 19.02.2014;
- visto il provvedimento di questo Ente prot.n.8099 del 10.08.2015 concernente il nulla osta comprensivo di parere sulla valutazione di incidenza al "progetto definitivo per la ristrutturazione e ammodernamento di un impianto scioviario esistente nel centro turistico Oasi del cervo a Gamberale";
- considerato che il progetto in oggetto è stato sottoposto a V.I.A. regionale ex art. 23 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. e ii. e che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (CCR-VIA), specificando preliminarmente che "l'intervento in discussione non costituisce opera ed intervento di nuova realizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 2006 e ss.mm. e ii., poiché trattasi di sostituzione di impianto preesistente", ha emesso il giudizio n.2788 del 30.05.2017 "favorevole con prescrizioni";
- preso atto che al punto 4) delle prescrizioni del sopra richiamato giudizio n.2788 del 30.05.2017 del CCR/VIA Regionale viene richiesta l'acquisizione di un nuovo nulla osta dell'Ente Parco Nazionale della Majella sul progetto esecutivo in quanto parzialmente modificato rispetto al progetto definitivo autorizzato con provvedimento prot.n.8099 del 10.08.2015;
- vista l'istanza prot.n.1444 del 07.06.2017 di nulla osta al progetto esecutivo, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Gamberale, Dott. Domenico ACCONCIA, acquisita al prot.n.6492 il 07.06.2017, a cui ha fatto seguito il provvedimento di richiesta atti prot.n.7521 del 29.06.2017, con il quale questo scrivente Ente Parco ha richiesto lo studio di Valutazione d'incidenza ambientale, ex art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii. concernente i potenziali impatti

- significativi sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario scaturenti sia dalle fasi di lavorazione che di esercizio dell'impianto in questione;
- esaminata la documentazione allegata all'istanza prot.n.1444 del 07.06.2017, acquisita al prot.n.6492 il 07.06.2017, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Gamberale, Dott. Domenico ACCONCIA, così come integrata dalla documentazione allegata alla nota del 26.09.2017 acquisita al prot.n.10906 del 26.09.2017, trasmessa dal Sindaco del Comune di Gamberale inerente lo studio di valutazione di incidenza ambientale, ex art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii., relativo all'intervento in oggetto;
- visto il proprio parere sulla valutazione di incidenza ambientale ex art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm, rilasciato con provvedimento n.12497 del 26.10.2017;
- · verificata la conformità dell'intervento in oggetto alle previsioni del Piano del Parco;
- accertato che le opere previste, solo se realizzate in conformità alle prescrizioni di seguito riportate, non alterano le peculiarità ambientali dell'area interessata, tutelata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal Piano del Parco Nazionale della Majella;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONCEDE IL NULLA OSTA di propria competenza, ai sensi dell'art.13 della legge n.394/91, alla realizzazione delle opere in oggetto, illustrate nella documentazione allegata all'istanza inoltrata, CON LE PRESCRIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

- ove pertinenti con il progetto esecutivo e contemporaneamente più restrittive delle prescrizioni che seguono, restano valide ed efficaci le prescrizioni rilasciate da questo Ente con nulla osta prot.n.8099 del 10.08.2015 relativo al progetto definitivo per la ristrutturazione e ammodernamento di un impianto scioviario esistente nel centro turistico Oasi del cervo a Gamberale;
- il funzionamento dell'impianto e delle strutture ad esso annesse, compatibilmente con quanto prescritto nel presente provvedimento, dovrà essere limitato al periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 marzo e solo a condizione che risulti presente una copertura nevosa sufficiente alla fruizione dello stesso:
- 3. resta escluso qualsiasi sistema di innevamento artificiale;
- al fine di limitare il traffico veicolare nell'area in oggetto, il Comune dovrà predisporre forme di trasporto pubblico dedicate al raggiungimento da parte dei fruitori dell'area dell'impianto;
- in caso di presenza accertata, sia essa occasionale o stabile, nell'area dell'impianto, di un individuo di orso bruno marsicano, l'Ente Parco si riserva la facoltà di ottenere la sospensione del funzionamento degli impianti al fine di valutare eventuali impatti derivanti dalla fruizione dell'area;
- 6. al fine di ridurre il disturbo acustico determinato dal funzionamento dell'impianto e dalla presenza di avventori sulle piste, vista anche la simulazione riportata nella "Valutazione previsionale di impatto acustico" formulata nell'ambito della procedura di V.I.A. regionale (ex art. 23 e ss.mm. e ii. del D.Lgs.152/2006), si stabilisce in 50 il numero degli avventori contemporaneamente presenti sull'area sciabile, con un limite giornaliero di 200 comprensivo degli addetti ed del personale di servizio:
- 7. eventuali proroghe alle limitazioni di cui sopra dovranno essere espressamente autorizzate da questo scrivente Ente Parco;
- 8. al fine di mitigare l'incidenza sulle specie di anfibi presenti nella località in argomento si prescrive <u>la sospensione temporanea dei lavori</u> che comportino movimenti terra, alterazione del suolo, operazioni di scavo ed eventuale transito di mezzi pesanti <u>nei periodi caratterizzati da prolungata piovosità nei mesi compresi tra aprile e novembre</u> in quanto coincidenti con le fasi di maggior attività della batracofauna;
- relativamente all'Habitat 6510, il passaggio dei mezzi meccanici che potrebbe causare alterazioni della vegetazione erbacea, dovrà essere ridotto allo stretto indispensabile limitando il più possibile la superficie interessata;





- 10. relativamente all'Habitat 9210*, coerentemente con quanto prescritto nel provvedimento di questo Ente prot.n.8099 del 10.08.2015, in fase di realizzazione della stazione di rilancio di monte del nuovo impianto scioviario, gli eventuali tagli forestali di esemplari arborei, isolati e/o a gruppi, potranno essere realizzati previo inoltro da parte della Ditta di richiesta di sopralluogo dei tecnici dell'Ente Parco, i quali provvederanno a segnalare, compatibilmente con le previsioni progettuali, gli esemplari suscettibili di taglio;
- 11. considerata l'impossibilità o inattuabilità di conferimento nella pubblica fognatura, il refluo proveniente dai servizi igienico-sanitari potrà essere immesso nella prevista vasca imhoff (a tenuta) ma il refluo fuoriuscente dalla stessa dovrà essere sottoposto a un trattamento secondario appropriato, in conformità alla L.R.n.31/2010 (Tabella B). Qualora la predetta soluzione non sia tecnicamente attuabile, il refluo medesimo dovrà confluire in una vasca a tenuta stagna ed essere successivamente trasferito, a riempimento avvenuto, nel depuratore comunale da ditte specializzate.

Si considerano, altresì, come parte integrante del presente provvedimento, al netto di quanto prescritto sopra, tutte le puntuali misure di mitigazione, relative sia alle fasi di cantiere, sia a quelle di esercizio, riportate nello studio della Valutazione di Incidenza Ambientale, redatto dallo studio associato ECOVIEW di Sulmona (AQ) ed inoltrato dal Comune di Gamberale nella nota richiamata nelle premesse, in quanto pertinenti e complementari ai fini della preventiva mitigazione degli impatti sui siti Natura 2000 interessati dall'intervento in oggetto.

Questo Ente Parco, inoltre, nei limiti delle proprie competenze, ribadisce la sua disponibilità ad attivare una collaborazione fattiva con il Comune in indirizzo per il monitoraggio e la valutazione adattativa delle misure di conservazione proposte nella summenzionata V.Inc.A al fine di perseguire la loro efficacia nella mitigazione degli impatti sui siti Natura 2000.

Si rappresenta, infine, l'opportunità di avviare una cooperazione con il Comune di Gamberale per la formulazione e la realizzazione di tabellonistica didattico-informativa e divulgativa avente ad oggetto le peculiarità ambientali dell'area interessata al fine ultimo di informare e sensibilizzare, in generale, la popolazione locale ed fruitori esterni, sul regime di protezione esistente all'interno del Parco Nazionale della Majella, sulle opportune norme comportamentali da adottare e per la prevenzione degli eventuali conflitti inerenti il rapporto con la fauna selvatica.

IL PRESENTE NULLA OSTA È VALIDO PER UN PERIODO DI ANNI TRE A DECORRERE DALLA DATA DEL MEDESIMO, ENTRO IL QUALE I LAVORI IN QUESTIONE DOVRANNO ESSERE CONCLUSI CONFORMEMENTE AL PROGETTO ESAMINATO E ALLE PRESCRIZIONI SOPRA RIPORTATE. DECORSO DETTO PERIODO, I LAVORI NON ANCORA REALIZZATI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI A NUOVA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PARCO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 DELLA LEGGE N.394/1991.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi, i vincoli di altra natura, nonché la competenza comunale in materia urbanistico-edilizia locale.

Il Raggruppamento Carabinieri Parco Nazionale Majella che legge per conoscenza, è incaricato di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

Il Comune di Gamberale è pregato di procedere all'affissione del presente provvedimento all'albo comunale, per la durata di giorni sette, ai sensi dell'art.13, comma 1°, legge 6 dicembre 1991, n.394.

IL DIRETTORE Arch. Oremo DI NINO

E ST

ms/gs 27 ottobre 2017 Y:\Val Amb e RER\ARCHIVIO\Pos. 3.6 \ Sciovia\-\Nulla osta 2017.docx





Certifico che il presente atto viene pubblicato in copia conforme all'originale, fatte salve le parti omesse, ove presenti, a tutela della privacy e dei dati personali ai sensi della legge n.196/2003 e i relativi allegati, ove presenti, consultabili presso la sede operativa dell'Ente Parco nelle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di diritto di accesso.

Sulmona, lì

IL DIRETTORE

Arch. Oremo DI NINO


RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in data odierna per gli effetti dell' art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate, nella sezione "Albo online" sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale della Majella per 7 giorni naturali e consecutivi, dal 10-11-201 al 17-11-2017 rep. n


Sulmona, li

Il Responsabile della Pubblicazione

AII. I








All. J





All. K

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

VIA BADIA, 38 - 67039 SULMONA (AQ)

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA

ENTE APPALTANTE: PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA – VIA OCCIDENTALE, 6 – 66016 GUARDIAGRELE (CH).

LAVORI: LAVORI DI "POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI AZIONE 6.5.A.2 "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COL-LEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE" INIZIATIVA: TUTELA, VALORIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO ALL'AREA DI ATTRAZIONE NATURALE S.I.C. IT7140043 MONTI PIZZI MONTE SECINE TRA GAMBERALE E PIZZOFERRATO"

PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL ART. 36 D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA

DITTE PARTECIPANTI: N. 3

DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 20.12.2017 (DETERMINAZIONE DIRETTORE N. 1520 DEL 20.12.2017)

DITTA AGGIUDICATARIA: ZAPPA BENEDETTO S.R.L. CON SEDE IN SULMONA (AQ) STRADA STATALE 17 - KM. 95,500 PER UN IMPORTO DI € 81.164,83 COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, CON UN RIBASSO DEL 3,10 % SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA

TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA: 120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DECORRENTI DALLA DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI

DIREZIONE LAVORI: ARCH. EVELINA DE NARDIS - VIA B.F. MOSCA - 67033 PESCOCOSTANZO (AQ)

SULMONA, Li 21.12.2017

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

(GEOM. VINCENZO INGANI)

NF C